

Disposizioni Preliminari

Art. I

Con questo regolamento interno, ASSOCERT (Associazione Italiana per il Sostegno e Controllo della Conformità dei Prodotti delle Professioni e delle Certificazioni), intende darsi un insieme di norme pratiche a favorire e realizzare gli scopi statutari.

Esse esprimono disposizioni in merito a:

- Struttura interna dell'associazione
- Criteri associativi
- Recessione ed esclusione dei soci
- Comitati, Gruppi di Lavoro
- Beni comuni e fondo comuni
- Scioglimento dell'associazione

Art. II

Il regolamento interno è proposto dal Consiglio Direttivo all'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci, riunita secondo le modalità illustrate all' Art. 12 dello Statuto.

In seguito eventuali emendamenti o aggiunte devono essere accompagnati dalle firme di almeno un terzo dei soci, o proposti dal Consiglio Direttivo.

Gli emendamenti vengono votati all'interno dell'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci.

Art. III

Questo regolamento non ha effetto retroattivo. Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, emendamenti o aggiunte che verranno effettuati a procedere dall'approvazione del regolamento stesso.

Art. IV

il regolamento interno è una fonte subordinata allo statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.

Titolo I: della Struttura Interna

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 1

La struttura interna di ASSOCERT (Associazione Italiana per il Sostegno e Controllo della Conformità dei Prodotti delle Professioni e delle Certificazioni), prevede 3 (tre) livelli:

- **livello associativo**
- **livello direttivo**
- **livello operativo**

Art. 2

Ogni socio può far parte di più livelli ed operare all'interno di essi.

Capo II - Del Livello Associativo

Art. 3

Il Livello associativo è costituito dall'assemblea generale dei soci. Ad essa prendono parte con diritto di voto tutti i soci che siano in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel libro soci.

Art. 4

Ogni seduta dell'assemblea dei soci deve essere trascritta sul verbale a cura della segreteria, che può anche essere quella del Consiglio Direttivo. Tale verbale dovrà essere reso disponibile in sede e fatto pervenire a tutti i soci presenti che ne faranno richiesta al termine dell'assemblea, previa domanda scritta in carta semplice o via e-mail o fax alla segreteria, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.

Art. 5

In apertura dell'assemblea ordinaria o straordinaria, si provvede alla nomina del moderatore dell'assemblea. Egli ha il compito di moderare l'assemblea nella più completa imparzialità. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente

Art.6

L'assemblea dei soci provvede in apertura, alla designazione di un segretario, su proposta del Presidente, e di tutti quegli incarichi di servizio che verranno ritenuti opportuni.

Art. 7

L'esercizio della funzione decisionale spetta all'assemblea, ordinaria o straordinaria, dei soci e non può essere delegata al Consiglio Direttivo o ad altri organi dell'associazione, se non con determinazione di principi e di criteri e soltanto per tempo limitato e oggetti definiti, con delega esplicita dell'assemblea ordinaria. Tale funzione decisionale si applica nei modi e nei casi descritti nell'Art 12 dello Statuto.

Art. 8

Ogni azione che impegni l'Associazione e quindi i soci nei confronti di terzi o di enti pubblici e privati, deve essere approvata dall'assemblea straordinaria od ordinaria dei soci a meno che non sia oggetto di delega.

Art. 9

All'interno dell'Assemblea dei Soci il Presidente ha le seguenti funzioni:

- verifica la legalità dell'Assemblea e il numero dei presenti e dei votanti
- coordina l'assegnazione dell'incarico di moderatore
- ratifica la nomina del Segretario dell'Assemblea
- controlla l'approvazione del verbale e chiude l'assemblea.

Art. 10

L'Assemblea è convocata nei tempi e nei modi descritti dall'art.12 dello statuto e gode delle prerogative ivi descritte.

Capo III - Del Livello Direttivo

Art. 11

Il secondo livello è costituito dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Probiviri e dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Presidente, dal Vicepresidente dal Direttore Generale e dal Segretario.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo che provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre (3) membri fino ad un massimo di dieci (10), secondo le determinazioni dell'assemblea all'atto della prima nomina. Ai membri si aggiunge il Presidente che è componente di diritto del Consiglio.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo deve essere eletto fra i soggetti designati dai soci scelti tra i componenti dell'associazione che si sono esplicitamente resi disponibili durante la seduta elettiva.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque (5) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Consiglio mediante fax o e-mail con almeno sette giorni di preavviso. Per quanto riguarda i compiti del Consiglio Direttivo si fa riferimento a quanto espresso nell'articolo 13 dello statuto associativo.

Art. 13

Le elezioni del Consiglio Direttivo vengono effettuate tramite scrutinio segreto, a maggioranza semplice, all'interno dell'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 14

Su ciascuna scheda utilizzata per la votazione deve essere riportata l'indicazione delle cariche da rinnovare, a fianco delle quali i soci dovranno indicare i nominativi (nome e cognome). Ciascuna scheda dovrà riportare il timbro dell'Associazione apposto dal segretario dell'Assemblea, la firma del suddetto e quella di almeno due scrutatori scelti tra i soci.

Lo spoglio delle schede sarà pubblico, a cura del segretario e di due scrutatori. Il risultato della votazione dovrà essere reso pubblico all'interno dell'Assemblea stessa e messo a verbale.

Una scheda non valida in una sua parte sarà considerata interamente nulla.

Schede bianche in parte saranno considerate valide per le preferenze indicate ai fini del conteggio dei voti.

Art. 15

Il socio eletto, risponde personalmente del proprio operato di fronte all'Assemblea dei soci, che può, in qualsiasi momento, verificarne l'attività tramite la persona del Presidente, tramite il Consiglio Direttivo, oppure per interpellanza pubblica all'interno dell'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci.

Art. 16

I membri del Consiglio Direttivo possono essere destituiti dall'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria, qualora venissero riscontrate gravi irregolarità nell'esercizio della loro funzione o comunque in netto contrasto con le finalità statutarie dell'Associazione, le decisioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e con il presente regolamento interno. È fatta salva la facoltà dei

membri del Consiglio Direttivo destituiti di fare appello al Consiglio dei Probiviri.

Art. 17

Il socio regolarmente eletto al Consiglio Direttivo accetterà l'incarico affidatogli, una volta accettata la carica, il socio regolarmente eletto non potrà comunque presentare le dimissioni nei primi tre mesi, a partire dall'elezione.

Art. 18

I membri dimissionari si intendono in carica e pertanto tenuti a svolgere le proprie mansioni sino al momento dell'elezione dei sostituti.

Art. 19

Le elezioni di sostituti di membri dimissionari potrà anche avvenire all'interno dell'assemblea dei soci. I nuovi incarichi decadranno allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo stesso, anche se per questi non saranno ancora trascorsi 5 (cinque) anni. Gli incarichi potranno comunque essere riconfermati.

Art. 20

Le elezioni di eventuali sostituti dovrà essere svolta secondo le modalità stabilite dagli articoli in merito all'elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 21

Le modalità delle riunioni, le deliberazioni e le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo devono rispettare quanto espresso nell'art.13 dello statuto.

DELLA PRESIDENZA

Art. 22

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci tra i suoi componenti con la maggioranza semplice dei votanti:

1. ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
 2. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;
 3. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;
 4. nomina il Vicepresidente ed il Tesoriere; le nomine vengono ratificate dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione;
 5. ha la facoltà di assumere tutte le deliberazioni urgenti per il buon governo dell'Associazione da sottoporre alla successiva ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto

Art. 23

Il Presidente deve essere eletto fra i soggetti che si sono esplicitamente resi disponibili durante la seduta elettiva. Il soggetto regolarmente eletto alla carica di Presidente dell'Associazione è tenuto ad accettare l'incarico, a meno che non presenti valide motivazioni.

Una volta accettata la carica, il socio regolarmente eletto non potrà comunque presentare dimissioni nei primi tre mesi a partire dall'elezione.

Art. 24

Il Presidente eletto, risponde personalmente del proprio operato di fronte all'Assemblea dei soci, che può, in qualsiasi momento, verificarne l'attività tramite il Consiglio Direttivo, oppure per interpellanza pubblica all'interno dell'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci.

Art. 25

L'elezione del sostituto del Presidente dimissionario potrà avvenire all'interno dell'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci. Il nuovo incaricato decadrà dalla carica allo scadere del quinquennio in corso, anche se per questi non saranno ancora trascorsi 5 (cinque) anni.

DELLA TESORERIA

Art. 26

Il tesoriere è nominato dal Presidente ed ha la responsabilità di una oculata gestione dell'economia dell'Associazione che si traduce concretamente in:

- a) redigere per tempo i bilanci preventivo e consuntivo dell'associazione;
- b) redigere l'inventario annuale dei beni associativi;
- c) curare la contabilità dell'Associazione;
- d) provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- e) gestire i Conti Correnti bancari e postali tenendo costantemente informato il Consiglio Direttivo sulla situazione economica dell'associazione.

Alla tesoreria spetta inoltre la corretta manutenzione e conduzione dei locali delle sedi operative, in accordo con il Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione.

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 27

Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri. Gli compete la funzione di organo di giudizio in merito alle eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione o i suoi Organi.

I tre probiviri sono nominati dall'assemblea e possono essere scelti anche tra i non soci.

Essi hanno durata in carica di 5 (cinque) anni, sono rieleggibili e giudicano ex bono ex aequo senza formalità di procedura. Il loro giudizio ha forza di lodo arbitrale ed è inappellabile.

Art. 28

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia tra i soci in quanto tali, nonché tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, è previsto un tentativo di bonaria composizione a mezzo del Collegio dei Probiviri. Tale tentativo sarà avviato su iniziativa della parte più diligente, tramite raccomandata postale A.R. o tramite PEC e dovrà concludersi entro tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata stessa.

Ove non fosse possibile conseguire suddetto bonario componimento tramite il Collegio dei Probiviri, la soluzione della controversia sarà demandata al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, nominati i primi due da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo tra i primi due o in difetto dal Presidente del Tribunale di Viterbo su istanza della parte più diligente, il quale provvederà altresì a nominare l'arbitro per quella parte che non vi avesse eventualmente provveduto entro trenta giorni dalla nomina del primo arbitro.

Il collegio arbitrale deciderà, secondo diritto, entro i termini stabiliti dalla legge.

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Art. 30

L'Assemblea dei soci nomina il Collegio dei Revisori dei Conti che durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea anche tra soggetti non aventi qualità di socio e, comunque, tra le persone idonee a ricoprire tale carica.

Il Collegio dei Revisori dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, deve redigere una relazione al bilancio annuale, nonché accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.

Essi hanno accesso e potere di controllo su tutta la documentazione contabile e devono presentare all'Assemblea una propria relazione sui bilanci consuntivi.

Di ogni riunione del Collegio dei Revisori dei Conti viene redatto il Verbale che va trascritto su apposito libro inizialmente vidimato e sottoscritto dai membri presenti.

Capo III- Del Livello Operativo

Art. 31

L'Associazione opera concretamente, secondo gli obiettivi statuari ed in linea con il programma dell'anno sociale stabilito dall'Assemblea dei soci, tramite il livello operativo costituito dalle Commissioni, dai Comitati, dai Gruppi di Lavoro, dai Tavoli Tecnici e da ogni ulteriore organo dell'Associazione.

Art. 32

La costituzione delle Commissioni e degli altri organi del livello operativo avviene ad ogni inizio di anno sociale, all'interno dell'assemblea ordinaria dei soci o in assemblea straordinaria qualora si renda necessario. Ad esse possono partecipare tutti i soci che ne facciano richiesta, assicurandone continuità di impegno e costanza nella partecipazione

Art. 33

Le Commissioni e gli altri organi del livello operativo sono presieduti da un responsabile eletto dall'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci. Il responsabile deve dirigere, organizzare, indirizzare ed incentivare il gruppo di lavoro per il quale è stato eletto. Il responsabile ha il compito di indicare il numero minimo di componenti a suo giudizio necessario al fine di garantire il buon funzionamento dell'organo di cui è responsabile.

Il responsabile ha inoltre facoltà di scelta tra tutti i soci che si rendano disponibili per partecipare all'organo operativo del quale ha responsabilità.

Art. 34

Qualora non si raggiunga il numero minimo di membri ritenuto sufficiente ad attivare ed a rendere operativa una Commissione, questa viene soppressa. Se la sua funzione è ritenuta indispensabile dall'Assemblea, si integrerà all'interno delle restanti.

Art. 35

Una nuova Commissione ha ragione d'essere quando la sua costituzione consente una più efficiente realizzazione degli obiettivi statutari del programma sociale. L'Assemblea dei soci può sopprimere una commissione qualora vengano a mancare le motivazioni che ne avevano richiesto l'istituzione.

Capo I - Dell'adesione

Art. 36

Chi desidera diventare socio presenta domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di aver preso visione e di condividere in tutte le sue parti lo statuto e il presente regolamento interno. Dichiara altresì di obbligarsi all'osservanza dei medesimi e delle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 37

Nell'Associazione si distinguono:

soci fondatori

soci ordinari

soci sostenitori

soci onorari

le cui caratteristiche e prerogative sono descritte nell'Art. 4 dello statuto.

Capo II -Dell'adesione dei soci

Art. 38

La domanda di associazione deve essere redatta compilando l'apposito modulo che viene consegnato dalla segreteria del Consiglio Direttivo. Tale domanda viene presa in esame dal Consiglio Direttivo che decide in merito.

Art. 39

I criteri che il Consiglio Direttivo adotta per decidere in merito alle domande di adesione dei soci pervenute sono basati su:

- condivisione dello statuto e del regolamento interno dell'associazione;
- non appartenenza ad alcuna associazione (o altro) in contrasto con gli scopi e le finalità statutarie di Assocert.

Art. 40

I contributi associativi sono costituiti da una quota associativa annuale che deve essere corrisposta per intero anche nel caso in cui l'ammissione abbia luogo nel corso dell'anno solare, ad esclusione dei nuovi soci che presentano domanda oltre il 1° ottobre di ogni anno. Il cui versamento viene riconosciuto quale quota per l'anno successivo.

Entità dei contributi, scadenze, versamenti straordinari e/o quote suppletive fanno riferimento a quanto espressamente descritto nell'art. 7 dello statuto.

Titolo III :Dimissioni ed esclusione dei soci

Art. 41

I soci cessano di far parte dell'Associazione per recesso, decadenza ed esclusione.

Art. 42

Tanto nel caso della decadenza che in quello della esclusione, il socio ha diritto di ricorrere al Collegio dei Proviviri.

Capo I - Della recessione

Art. 43

Il socio può recedere dall'Associazione presentando domanda scritta, con allegate motivazioni, al Consiglio Direttivo.

Capo II - Della decadenza dei soci

Art. 44

I soci sono dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo per omissione di atti o adempimenti previsti dal regolamento interno o dallo statuto, nei confronti dell'Associazione. I soci sono altresì dichiarati decaduti, se alla chiusura dell'anno sociale non rinnovano l'iscrizione o nel caso in cui senza giustificato motivo si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali e, richiamati dal Consiglio Direttivo, non regolarizzano la loro posizione.

Art. 45

I soci dichiarati decaduti possono comunque ripresentare domanda all'associazione.

Capo III - Della esclusione dei soci

Art. 46

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio:

- per il quale siano venuti meno i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che svolga attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione o la danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente o fomenti dissidi o disordini in seno a essa;
- che abbia un comportamento in contrasto con lo statuto, con il presente regolamento o con le decisioni prese dagli organi associativi.

Titolo IV: Rapporto con i prestatori d'opera

Art. 47

Assocert si avvale, per la realizzazione delle proprie attività di prestatori d'opera qualificati.

Art. 48

Assocert si può avvalere di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento della stessa Associazione, o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Art. 49

La gestione economica e finanziaria dei rapporti con i prestatori d'opera e con i dipendenti è demandata alla tesoreria, nell'ambito della commissione a ciò preposta dal presente regolamento.

Titolo V: Beni comuni e fondo comune

Capo I - Dei beni e fondo comuni

Art. 50

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dei propri scopi associativi dalle fonti descritte all'art. 7 dello statuto.

Art. 51

I soci non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 52

Sono beni comuni tutti quei beni mobili o immobili che l'associazione acquista, per il raggiungimento dei fini associativi, o che riceve in donazione.

Art. 53

I beni comuni potranno essere affidati in gestione a soci che ne risponderanno personalmente in solido. L'uso dovrà rispettare i fini associativi che ne avevano richiesto l'acquisto. Per qualsiasi danno arrecato, l'associazione si rifarà sui soci responsabili del bene.

Art. 54

il coordinamento della gestione dei beni sarà affidato alla tesoreria.

Art. 55

Nella vendita di beni comuni mobili ed immobili avranno priorità di acquisto i soci dell'associazione stessa. Tale vendita sarà effettuata dalla tesoreria del Consiglio Direttivo, con il controllo e l'approvazione del Presidente.

Art. 56

Il fondo comune è amministrato dalla tesoreria del Consiglio Direttivo, nell'ambito della commissione operativa preposta. L'amministrazione del fondo comune deve essere pubblica tramite i bilanci periodici che la tesoreria compila durante l'anno, i quali vengono messi a disposizione dei soci per la loro lettura.

Art. 57

Il Consiglio Direttivo predispone un bilancio di previsione che comunica all'Assemblea dei soci entro il 28 di febbraio di ogni anno.

Art. 58

Annualmente il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto contabile economico-finanziario avente le caratteristiche individuate nell'art. 11 "rendiconto economico finanziario". Esso deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 59

È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli avanzi di gestione o comunque denominati per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 60

Tempi e modi di presentazione e deposito del rendiconto e della relazione devono rispettare quanto fissato nell'art. 10 "Rendiconto economico-finanziario" dello statuto.

Titolo VI: Scioglimento dell'Associazione

Capo 1- Dello scioglimento

Art. 61

L'Assemblea dei soci può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi associati ai sensi dell'art. 21 e seguenti del codice civile.

Art. 62

La proposta di scioglimento dell'associazione dovrà essere comunicata per tempo in assemblea straordinaria riunita con validità, almeno un mese prima dell'assemblea ordinaria. Tale proposta può essere formulata dal Consiglio Direttivo.

Capo II - Della destinazione dei beni comuni**Art. 63**

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o affini oppure a fini di pubblica utilità.

Art. 64

In caso di scioglimento, eventuali debiti contratti dall'Associazione nei confronti di terzi dovranno essere risarciti attingendo al fondo comune. Qualora questo non si riveli sufficiente si procederà alla vendita dei beni comuni. Qualora ciò non fosse ancora sufficiente i soci saranno tenuti a rispondere in solido, ai sensi della legislazione in materia.

Art. 65

Eventuali debiti contratti dall'Associazione nei confronti dei soci, all'atto dello scioglimento dovranno essere riscossi dai soci stessi. Eventuali crediti nei confronti dell'Associazione, all'atto dello scioglimento, dovranno essere estinti tramite riscossione e destinati secondo quanto stabilito per il fondo comune.
